



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025".

Testo ddl

Art. 1

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 per il periodo di un mese dal 1° gennaio al 31 gennaio 2025, secondo gli schemi di bilancio di cui alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione 2024-2026) e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli impegni sono assunti nel rispetto dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e dei correlati principi contabili, che trovano integrale applicazione. Gli impegni non possono superare l'ammontare dello stanziamento previsto per ciascun programma dello stato di previsione della spesa, al netto delle quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario, degli impegni già assunti sul pluriennale da esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.
4. Ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica del 20 ottobre 2024 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, per l'anno 2025, il "Fondo obiettivi di finanza pubblica" a valere sulla missione 20, programma 03, titolo 1 per l'importo di 27 milioni di euro.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti giuridici dal 1° gennaio 2025.